GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — LUNEDI 23 OTTOBRE — NUM. 250

Alla *Gazzetta Ufficiale* di ieri, n. 249, non andava unito il *Foglio di supplemento inserzioni*, perchè giorno festivo.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Regio decreto *numero 578 che approva la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia funicolare da piazza della Zecca alle mura delle Chiappe, in Genova* — **Regio decreto** *numero 579 pel quale il comune di Soriasco (Pavia) cambierà l'attuale sua denominazione in quella di Santa Maria della Versa* — **Ministero dell'Interno:** *Bollettino settimanale N. 42 delle malattie contagiose epizootiche nel Regno d' Italia fino al dì 21 di ottobre 1893* — **Concorsi — Bollettini meteorici.**

PARTE NON UFFICIALE

Avviso *sulla validità dei biglietti di andata e ritorno per la Spezia* — *Telegrammi dell'*Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **578** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo coll'art. 12 della legge 29 luglio 1879 n. 5002 (serie 2ª);

Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, il Comitato superiore delle Strade ferrate ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretato:

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata il giorno 22 settembre 1893, fra il Ministro dei Lavori Pubblici ed il sig. ingegnere Luigi Mignacco, quale rappresentante in Italia della Società delle ferrovie elettriche e funicolari, con sede, in Kerus (Obwalden), per la concessione alla medesima della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia funicolare da piazza della Zecca alle mura delle Chiappe, in Genova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1893.

UMBERTO.

GENALA.

Visto: *Il Guardasigilli*, G. ARMÒ.

Al N. 55. del Repertorio.

CONVENZIONE per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia funicolare da piazza della Zecca alle mura delle Chiappe in Genova.

Fra Sua Eccellenza il comm. Francesco Genala, Ministro dei Lavori pubblici ed il signor ing. Luigi Mignacco, quale rappresentante in Italia della Società delle ferrovie elettriche e funicolari, come da mandato conferito con deliberazione del Consiglio d'amministrazione di detta Società in data 18 febbraio 1891, autenticato li 28 susseguente marzo dal notaio Gian Carlo Besio di Genova (allegato I).

Si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il Governo accorda alla Società delle ferrovie elettriche e funicolari, costituita in Kerus (Svizzera) il 18 febbraio 1891, come risulta dall'atto rogato Besio, in data 28 marzo stesso anno (allegato I.), la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia funicolare da piazza della Zecca alle mura delle Chiappe, che la medesima si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 12 della legge 29 luglio 1879 n. 5002 e delle condizioni ge-

nerali della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e dei Regolamenti dalla medesima derivanti, nonchè di quelle della presente convenzione e del capitolato relativo, ad essa allegato sotto il n. III.

La concessione non potrà essere ceduta ad altri senza una speciale autorizzazione del Governo.

Art. 2.

Emanato il decreto Reale di approvazione della presente convenzione, dovrà il concessionario, entro un mese dalla data della pubblicazione del decreto suddetto nella *Gazzetta Ufficiale*, dare una cauzione di lire duemila di rendita, 5 per cento, in titoli al portatore del consolidato italiano, imputando in detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente articolo.

Art 3.

In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo precedente, ed a titolo di cauzione preliminare per gli effetti dell'art. 247 della legge sui lavori pubblici, è stato dal concessionario eseguito il deposito di lire mille di rendita in titoli al portatore del consolidato italiano 5 per cento, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 75, rilasciata il 21 settembre 1893, dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 4.

Se il deposito della cauzione non verrà effettuato nel termine prefisso dall'art. 2, si intenderà di avere il concessionario rinunciato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita della cauzione preliminare senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Art. 5.

In caso di inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assunti per la costruzione e l'esercizio della funicolare, il Governo non avrà alcun obbligo nè di completare i lavori rimasti incompiuti, nè di continuare l'esercizio della linea.

Art. 6.

Il concessionario, per gli effetti della presente convenzione, elegge il suo domicilio legale in Roma, presso il sndaco della Città.

Art. 7.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale.

Fatta a Roma, quest'oggi ventidue del mese di settembre dell'anno milleottocentonovantatre.

Il Ministro
FRANCESCO GENALA.

LUIGI MIGNACCO.
PIETRO DELVECCHIO, *testimone.*
VINCENZO LONGHI, *testimone.*

Il Capo Sezione
delegato alla stipulazione dei contratti per le ferrovie
GIUSEPPE NASI.

Per copia conforme
L' 'spettore Capo Sezione
G. NASI.

I.

Deposito di nomina a rappresentante legale per l'Italia della Società di ferrovie elettriche e funicolari con sede a Kerus (Svizzera).

Regnando

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

L'anno milleottocentonovantuno, giorno di sabato ventotto marzo, in Genova, nel nostro studio in via Scurreria n. 4,

Nanti Noi Gian Carlo Besio, Regio notaro residente in Genova, inscritto presso il Consiglio notarile di questo Distretto, ed alla presenza dei signori Giambattista Campostano fu Gaetano, pensionato civico, nato e domiciliato in Genova, e Angelo Zino fu Gio. Maria, commerciante, nato a Pontedecimo e domiciliato in Genova, testimoni assunti, noti ed aventi le qualità prescritte come dichiarano,

È comparso

Il signor Teodoro Bucher del vivente Francesco Giuseppe, proprietario ed albergatore, nato a Kerus (Svizzera) domiciliato e residente in Pegli (Genova), da noi conosciuto.

Il quale, nella sua qualità di altro dei soci e consiglieri d'amministrazione della Società anonima per azioni, costituitasi in Kerus (Svizzera) il 18 febbraio ora scorso, ed ove ha la sua sede, con rappresentanza in Genova, denominata « Società di ferrovie elettriche e funicolari », col capitale sociale di L. 1,500,000.

Per quest'atto, presenta e deposita a Noi notaro un atto di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società predetta, in data due marzo corrente portante nomina a rappresentante in Italia della Società medesima, nella persona dell'illmo signor ingegnere Luigi Mignacco, consigliere provinciale in Genova.

Quale atto di deliberazione consta di un foglio di carta libera, debitamente bollato con marca a lire una, apposta ed annullata dallo ufficio del bollo straordinario in Genova il 24 marzo 1891, ed è scritto nella prima pagina, in calce della quale havvi la legalizzazione del Console generale d'Italia in Zurigo, ed a tergo quella del Ministero degli affari esteri in Roma.

Di quale deposito Noi notaro ci siamo incaricati ed abbiamo tosto annesso al presente l'atto di deliberazione di cui sopra quale allegato A, per farne parte integrale e per rilasciarne tutte quelle copie che del caso, e specialmente quelle prescritte dal vigente codice di commercio, incaricando Noi notaro per le prescritte formalità.

Del che richiesti Noi notaro ne abbiamo redatto quest'atto, quale viene sottoscritto dal signor comparente, testimoni e da Noi, dopo lettura datane a chiara voce al signor Bucher, il quale, a seguito di nostro interpello, ci dichiarò esserne il contenuto conforme alla sua volontà, il tutto alla presenza dei summenzionati testimoni a questo atto che consta di una carta bollata scritta in pagine tre ed un quarto, da persona di fiducia, avendo omesso la lettura dell'allegato per volontà del comparente conoscendone il contenuto, conforme lo stesso ci dichiarò alla detta presenza.

Copia:

Teodoro Bucher, in detta qualità.
Campostano G. B, teste.
Angelo Zino, teste.
Gian Carlo Besio, notaro.

Allegato A all'atto n. 2792.

Il Consiglio d'amministrazione della Società di ferrovie elettriche e funicolari, costituita in Kerus, nella seduta della assemblea generale tenuta il 18 febbraio scorso, ha nominato con deliberazione in data d'oggi come rappresentante legale per l'Italia della Società il signor ingegnere Luigi Mignacco, consigliere provinciale, conferendo allo stesso procura generale e tutti i poteri che la legge accorda ai rappresentanti delle Società all'estero.

Kerus, li 2 marzo 1891.

Per la Società di ferrovie elettriche e funicolari.

Il Presidente
F. JOS. BRUCHER.

Il Consigliere
JOS. DURRER.

Visto per la legalizzazione delle firme F. Jos. Bucher e Jos. Durrer.

Sarnen (Svizzera) 3. III, 1891.

Per la Cancelleria di Stato (Unterwalden Alto).

Il Cancelliere
G. BUCHER (L. S.)

N. 102. Visto per la legalizzazione della firma del signor Bucher cancelliere di Stato.

Zurigo, li 4 marzo 1891.

Per il R. Console Generale
Il Reggente
(*L. S.*) G. TORRIANI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta l'autenticità della firma del signor Torriani.

Roma, il 25 marzo 1891.

D'ordine del Ministro

(*L. S.*) firmato . . . .

Registrato a Genova il 14 agosto 1891 al reg. 193, n. 5670, col diritto di L. 7,20. Firmato: Lamberti.

Trascritto alla cancelliera del R. Tribunale civile di Genova li 21 aprile 1891 al n. 768 d'ordine, n. 633 trascrizioni e n. 939 società. Firmato: Rimusso.

Estratta la presente copia in conformità dell'originale e si rilascia in queste pagine otto a richiesta del sig. ing. Luigi Mignacco.

Genova, li 18 settembre 1891.

Firmato: Gian Carlo Besio, notaro.

Specifica:

Carta f. B.	L. 3,60
Scritto	» 2,00
Onorario	» 3,00
Totale	L. 8,60

21 aprile 1891.

Trascritto al Tribunale civile di Genova al n. 768 d'ordine, n. 633 trascrizioni e n. 939 società.

Per copia conforme
L'Ispettore Capo Sezione
G. NASI.

II.

Regnando

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

ESTRATTO DI ALLEGATO **A**, ossia statuto della Società di ferrovie elettriche funicolari, esistente annesso all'atto di suo deposito a rogito di Noi notaro sottoscritto in data ventotto marzo 1891, registrato a Genova li 14 successivo aprile al n. 5669, reg. 193, col diritto alla cancelleria del R. tribunale civile di Genova li 21 aprile 1891 al n. 767 d'ordine, n. 632 trascrizione e num. 939 società, e pubblicato sul foglio periodico della Regia prefettura di Genova.

Quale statuto è del tenore seguente:

STATUTO della Società di ferrovie elettriche e funicolari.

Art. 1.

Costituzione e sede della Società.

È costituita una Società anonima per azioni, sotto la denominazione di « Società di ferrovie elettriche e funicolari ».

La Società avrà sede in Kerus (Obwalden), ed una rappresentanza a Genova (Italia)

Art. 2.

Oggetto della Società.

La Società ha per oggetto la costruzione ed esercizio delle ferrovie elettriche e funicolari concesse dal Municipio di Genova alla Società a mezzo dei signori Francesco Giuseppe e Teodoro Bucher, in data 25 agosto 1890.

Essa potrà costruire ed esercitare altre ferrovie elettriche e funicolari e di qualunque altro sistema, tanto per conto proprio, che per conto di terzi, e partecipare in qualsivoglia modo in altre Società congeneri anche in paese estero.

Art. 3.

Durata della Società.

La Società avrà la durata di 90 anni e potrà venire prorogata e sciolta anche prima del suo termine per deliberazione dell'assemblea generale presa secondo le prescrizioni del codice vigente.

Art. 4.

Capitale sociale e norme relative.

Il capitale sociale è stabilito nella somma di fr. 1,500,000, diviso in 3000 azioni di lire cinquecento ciascuna.

Esso potrà essere aumentato o diminuito per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti, presa colla maggioranza richiesta dal codice federale delle obbligazioni.

Art. 5.

Le azioni saranno al portatore dopo versato l'intero valore nominale delle medesime. Sui versamenti fatti decorrerà fino all'apertura dell'esercizio l'interesse annuo del 5 0|0.

Art. 6.

I versamenti sulle azioni si faranno per decimi.

Il primo versamento di tre decimi si farà all'atto della sottoscrizione dell'azione.

Per i versamenti successivi il Consiglio d'amministrazione dovrà avvertire agli azionisti 20 giorni prima dell'epoca fissata per la loro scadenza, mediante avviso nel giornale ufficiale e con lettera raccomandata diretta al domicilio di ogni azionista.

Non si potranno chiamare versamenti che coll'intervallo di almeno due mesi, ed ogni versamento non potrà superare i tre decimi del valore dell'azione.

Il socio che ritardasse di fare i versamenti richiesti, avrà a suo carico, dalla scadenza, gl'interessi sui medesimi del 6 0|0. Allo spirare di 20 giorni dopo il termine stabilito, i numeri delle azioni in mora saranno pubblicati sopra il foglio ufficiale ed i morosi saranno diffidati di effettuare i versamenti scaduti, nonchè di pagare gli interessi, come sopra e le spese entro quindici giorni.

Rimanendo senza effetto tale diffida, la Società potrà procedere senza alcuna formalità giudiziale alla vendita pubblica delle azioni in mora per conto e rischio dei portatori.

La Società si rimborserà di quanto le è dovuto sul prodotto della vendita. L'eccedente che vi fosse spetterà all'azionista per conto del quale la vendita sarà stata fatta, se lo reclama nel termine di un anno, altrimenti sarà acquisito al fondo di riserva. I titoli provvisori od azioni così vendute saranno nulli di pieno diritto. Ai compratori verranno rilasciati nuovi titoli portanti gli stessi numeri di quelli annullati.

Art. 7.

La Società è autorizzata ad emettere delle obbligazioni sia al portatore che nominative.

Il loro tasso d'interesse e le condizioni dell'emissione e del rimborso saranno fissate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

L'emissione delle obbligazioni dovrà essere autorizzata dall'assemblea generale degli azionisti, colla presenza di tanti soci che rappresentino 3|4 del capitale sociale, e il voto favorevole di tanti soci intervenuti che rappresentino almeno la 1|2 del capitale medesimo.

Art. 9.

Assemblea generale.

L'assemblea generale si compone dei portatori delle azioni emesse e rappresentata l'universalità degli azionisti.

Ogni azionista che otto giorni almeno prima di quello stabilito per l'adunanza abbia depositato le sue azioni nella cassa della Società o presso gli stabilimenti designati dal Consiglio d'amministrazione potrà intervenire quale membro dell'assemblea generale.

L'assemblea generale si intende regolarmente costituita quando vi intervengano tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Ogni azione ha diritto ad un voto. Gli azionisti assenti possono farsi rappresentare da altro azionista.

In niun caso un singolo azionista potrà riunire in sè più del quinto della totalità dei diritti di voto che si trovano rappresentati.

Se un'assemblea non è valida per mancanza di numero, l'assemblea di sconda convocazione può deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima qualunque sia la parte di capitale rappresentato ed il numero degli azionisti intervenuti.

Art. 10.

L'assemblea generale ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione ogni anno entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' poi convocata straordinariamente quando il Consiglio d'amministrazione lo creda necessario nell'interesse sociale, o quando ne facciano domanda motivata tanti azionisti che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

La convenzione tanto ordinaria che straordinaria si farà con avviso da inserirsi almeno 15 giorni prima nel foglio ufficiale *Luzerner Tagblatt*, e nei fogli designati dal Consiglio di amministrazione.

Per l'adunanza di seconda convocazione non stabilita nell'avviso della prima convocazione, basterà che il preavviso non sia minore di otto giorni.

L'ordine del giorno della assemblea, oltre delle pratiche stabilite dal vigente Codice, conterrà le proposte del Consiglio d'amministrazione.

L'assemblea sarà presieduta dal presidente del Consiglio d'amministrazione, o in sua mancanza, dal consigliere all'uopo delegato dal Consiglio.

Il segretario del Consiglio fungerà pure da segretario dell'assemblea.

Gli scrutatori saranno nominati dall'assemblea degli azionisti a maggioranza di voti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti, coll'osservanza delle prescrizioni del codice federale delle obbligazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate per mezzo di verbali sottoscritti dall'ufficio di Presidenza e sono obbligatorie per tutti gli azionisti a maggioranza di voti presenti.

Art. 11.

Consiglio d'amministrazione.

Pel primo periodo di anni tre sono nominati i seguenti consiglieri:

Signor Francesco Giuseppe Bucher, a Kerus.
Id. Giuseppe Durrer, a Kerus.
Id. Teodoro Bucher, a Pegli.
Id. Federico Bucher, a Lucerna.
Id. Casimiro Bucher, a Lugano.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere sempre rieletti.

Verificandosi un posto vacante, il Consiglio di amministrazione si completa colla nomina di un azionista per il tempo che ancora manca fino alla prossima riunione dell'assemblea generale.

Quest'assemblea procederà alla nomina definitiva e l'amministratore così nominato conserverà le sue funzioni soltanto pel tempo che sarebbe spettato al suo predecessore. Il Consiglio di amministrazione sceglie il proprio presidente, il vice presidente ed il segretario nel suo seno.

Il Consiglio di amministrazione ha la gerenza, fa tutti i regolamenti delle operazioni e dei servizi sociali, nomina e sospende il direttore e tutti gli impiegati della Società. Il Consiglio conferisce procura con facoltà di firmare a nome della Società.

Il Consiglio si raduna di regola nella sede della Società quando il presidente o la Direzione lo giudicherà necessario o ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri.

Tutti i consiglieri dovranno essere convocati con lettera o dispaccio a domicilio.

Ove all'adunanza del Consiglio intervengano soli quattro consiglieri le deliberazioni saranno valide purchè siano ad unanimità.

Se il Consiglio siede in numero maggiore di tre membri le deliberazioni verranno prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti prevalerà il partito cui accede il presidente.

Di ogni seduta si terrà processo verbale con facoltà ai consiglieri di far risultare il tenore del loro voto.

Il processo verbale sarà firmato dai membri presenti alla seduta.

Il Consiglio d'amministrazione potrà sotto, la sua responsabilità e nei termini che giudicherà convenienti delegare in tutto od in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Ogni consigliere entrando in carica dovrà depositare nella cassa della Società n. 10 azioni, che resteranno vincolate per tutto il tempo in cui starà in carica.

Art. 12.

Ufficio di controllo.

L'Assemblea generale nomina ogni anno tre revisori dei conti e due supplenti per surrogarli in caso di bisogno, i quali dovranno esaminare i conti chiusi alla fine dell'anno e redigere un rapporto colle loro proposte alla prossima assemblea generale e procedere a tutte le altre operazioni loro assegnate dalla legge.

Art. 13.

Della Direzione.

La direzione degli affari sociali sarà esercitata da uno dei membri del Consiglio d'amministrazione a ciò delegato o da un direttore sotto la sorveglianza del Consiglio d'amministrazione.

Il consigliere delegato od il direttore ha la materiale gestione della Società sotto l'osservanza dello statuto e del regolamento. Rappresenta la Società in Tribunale e rimpetto ai terzi, propone spese, sorveglia la contabilità, firma in unione ad un consigliere di turno i contratti e le quietanze della Società, sospende in via d'urgenza gli impiegati, salvo a riferirne al Consiglio.

Il direttore interviene alle sedute del Consiglio con voto consultivo.

Il consigliere delegato o il direttore possono temporaneamente essere surrogati da un consigliere scelto dal Consiglio.

L'onorario spettante al direttore od al consigliere delegato sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione, e così pure saranno da questo stabilite le sue attribuzioni e cauzione.

Art. 14.

Bilancio, utili, dividendi e riserve.

I conti sociali saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno, ed il bilancio sarà steso coll'osservanza della maggiore esattezza e prudenza.

Dagli utili derivanti dall'esercizio dell'azienda sociale, dedotte le spese di amministrazione, manutenzione, tasse e l'interesse sulle obbligazioni, sarà prelevato il dividendo del 5 0[0 sul capitale versato delle azioni.

Il residuo sarà ripartito nel modo seguente:

Il 10 0[0 ai primi concessionari come promotori della Società, per i primi cinque anni;

Il 10 0[0 ai membri del Consiglio di amministrazione, in proporzione delle ottenute medaglie di presenza;

Il 10 0[0 sarà portato in fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto l'ammontare di L. 400,000;

Il 20 0[0 sarà portato in un fondo di riparazione, manutenzione o rifacimento delle vie, macchine ecc., e rimborso delle obbligazioni.

Le prelevazioni da questo fondo avranno luogo soltanto per le opere straordinarie; le spese di manutenzione e riparazione ordinarie dovendo essere sopportate dallo esercizio;

Il residuo sarà diviso agli azionisti a titolo supplemento di dividendo.

Il fondo di riserva essendo considerato come fondo operativo della Società non è amministrato separatamente e non porta interesse.

Allorquando l'importo del fondo di riserva avrà raggiunto la somma di L. 400,000, il di più potrà per deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti essere ripartito come supplemento di dividendo.

Il 10 0[0 riservato ai promotori, dopo cessato l'impiego prefisso, andrà ad accrescere il fondo destinato al rimborso delle obbligazioni e in seguito sarà diviso fra gli azionisti come supplemento di dividendo.

Gli interessi ed i dividendi saranno pagati nella sede della Società ed in quelle altre piazze che designerà il Consiglio d'amministrazione.

I dividendi non ritirati nel termine di anni due, saranno prescritti a favore della Società stessa.

Art. 15.

Disposizioni generali e transitorie.

Nel caso di mancanza ad impegni commerciali per parte di alcuno dei funzionari della Società, cesseranno di pien diritto le sue attribuzioni verso la stessa.

Art. 16.

Il domicilio legale di ogni azionista è stabilito nella sede sociale.

Art. 17.

Le disposizioni tutte del presente statuto dovranno interpretarsi nel senso più favorevole alle attribuzioni e facoltà competenti prima ai procuratori, poscia agli amministratori secondo le vigenti leggi.

Così stabilito dall'assemblea generale.

Kerus, li 18 febbraio 1891.

In presenza del sottoscritto funzionario pubblico del comune di Kerus, si è adunata l'assemblea generale per la costituzione della Società di Ferrovie elettriche e funicolari, con l'intervento di tutti gli azionisti.

In detta assemblea si è constatato:

1. Che tutte le azioni previste dallo statuto sociale furono firmate e che fu effettuato nella cassa della Società il versamento dei tre decimi del capitale delle azioni stesse.

2. Si approvò all'unanimità lo statuto sociale annesso alle presente.

3. Si nominarono come revisori dei conti (sindaci), per un anno.

I signori:

Consigliere cantonale Melch Durrer di Kerus.

Ex-Direttore dell'arsenale cantonale Nicolò Durrer di Kerus.

Consigliere cantonale Arnold Durrer di Kerus.

E come revisori supplenti

I signori:

Enrico Ackermann di Kerus.

Arthur von Arx di Kuginnyl.

Kerus, il 18 febbraio 1891.

Il Consigliere comunale
(*L. S.*). A. ROTHLIN.

Dichiarazione ufficiale.

Il sottoscritto ufficiale del registro di commercio, distretto Sarnen, certifica:

1. Che lo statuto precedente della Società di ferrovie elettriche e funicolari è visto ed approvato dal Dipartimento federale di giustizia, ossia dal suo ufficio federale del registro di commercio nel senso del codice federale delle obbligazioni;

2. Che, vista questa approvazione si faceva la pubblicazione prescritta legale nel foglio ufficiale svizzero di commercio, n. 5-X del 12 marzo 1891.

3° Che inoltre l'iscrizione formale nel registro di commercio, distretto di Sarnen, è fatta ed eseguita in data del 24 febbraio 1891.

4° Che finalmente un esemplare di questo statuto resta riposto nel sottoscritto ufficio del registro di commercio.

Sarnen (Svizzera), li 17 marzo 1891.

Per l'ufficio del registro di commercio di Sarnen.

L'ufficiale
BUCHER.

N. 116. Visto per la legalizzazione della firma del sig. Bucher, tenitore del registro di commercio.

Zurigo, 18 marzo 1891.

Per il R. Console generale
Il Reggente
G. TORRIANI. (*L. S.*)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta l'autenticità della firma del sig. Torriani.

Roma, 25 marzo 1891.

D'ordine del Ministro
Firmato: . . . . . (*L. S*)

Noi Gian Carlo Besio, Regio notaro residente in Genova, inscritto presso il Consiglio notarile di questo distretto, certifichiamo avere fedelmente estratta la presente copia in conformità dell'allegato, ossia statuto esistente annesso all'atto di cui sopra, col quale collazionata e concordando, si rilascia in queste pagine ventiquattro a richiesta della Società predetta.

Genova, 7 settembre 1891.

GIAN CARLO BESIO
notaro.

Specifica:

C. B.	. . .	L. 8 40
Scrit.	. . .	» 6 00
Onor.	. . .	» 10 00
		L. 24 40

Per copia conforme.

L'Ispettore Capo Sezione
G. NASI.

III.

CAPITOLATO per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia funicolare da piazza della Zecca alle mura delle Chiappe in Genova.

Art. 1.

Indicazione della funicolare che forma oggetto della concessione.

Il concessionario è obbligato ad eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo, la costruzione e l'esercizio di una ferrovia funicolare, che partendo in galleria da piazza della Zecca in Genova, raggiunga la nuova strada di Montegalletto, ed allo scoperto prosegua fino alle mura delle Chiappe, secondo il progetto di massima, redatto dagli ingegneri L. Mignacco e C. Pfaltz in data 29 ottobre 1892, e riconosciuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici, con voto del 9 maggio 1393 n. 664, subordinatamente ad alcune prescrizioni da osservarsi, e salvo ad introdurre quelle modificazioni e migliorie che all'atto pratico venissero concordate fra l'Amministrazione governativa ed il concessionario.

Art. 2.

Termine per la ultimazione dei lavori.

Il concessionario è tenuto a dare ultimati i lavori nel termine di cinque anni decorrendi dalla data della concessione.

Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti, perchè entro detto termine l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente servizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 3.

Decadenza della concessione.

Se il termine stabilito dall'articolo precedente, scadrà senza che siano ultimati i lavori della strada, il concessionario si intenderà decaduto dalla concessione e non potrà più ottenerne una seconda.

Progetti e condizioni di eseguimento.

Art. 4.

Tipo da adottarsi.

La linea verrà costruita a semplice binario con scartamento fra i bordi interni delle rotaie di m. 0 90; la larghezza delle gallerie sarà di m. 3,20, ed in esse vi saranno nicchie ad ogni m. 30 di distanza; la larghezza della sede stradale nelle opere d'arte e nei rilevati sarà di m. 3.00, mentre nelle trince sarà di m. 4 50.

Art. 5.

Progetto definitivo.

Il concessionario è tenuto a presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori pubblici entro sei mesi dalla data del decreto Reale di approvazione della concessione, il progetto di esecuzione delle opere d'arte e dei meccanismi, dell'armamento e del materiale rotabile, e di quanto si riferisce alla produzione e trasmissione dell'energia elettrica.

Oltre a quanto è prescritto all'art. 15, sarà in facoltà del concessionario di introdurre durante l'esercizio della linea tutte quelle mo-

dificazioni che, in seguito a sua proposta, saranno approvate dall'Amministrazione governativa

Una copia del progetto e disegni di esecuzione, verrà depositata a corredo degli archivi del Ministero dei Lavori pubblici.

Art. 6.

Stagni e paludi.

Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni d'acqua od impaludamenti lungo la ferrovia.

Art. 7.

Chiusura della strada.

La ferrovia sarà isolata dalle proprietà laterali lungo tutto il suo percorso con barriere del tipo approvato dall'Amministrazione governativa.

Art. 8.

Stazioni e stabilimenti accessori.

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate:

in piazza della Zecca, al Corso Carbonara, alla località di Montegalletto, San Nicolò, alle Madonnette, ed al Castellaccio presso le mura delle Chiappe.

Art. 9.

Esecuzione dei lavori.

Tutti i lavori siano relativi al corpo stradale od a manufatti od edifizi dovranno essere eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte con solidità assoluta e relativa all'uso o scopo cui sono destinati e con materiali di buona qualità, scelti fra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche della città di Genova.

L'armamento e relativi accessori, i motori, i veicoli e tutto l'apparecchio di trazione dovranno essere costituiti di materiali eccellenti ed essere perfettamente lavorati.

I funzionari governativi incaricati, come al successivo articolo 19, della sorveglianza dei lavori di costruzione della linea, potranno chiedere per norma e visione al concessionario, e questi dovrà consegnare, i contratti relativi alla costruzione ed alle provviste di cui sopra.

Art. 10.

Provviste di materiali.

I materiali d'armamento, i motori, le carrozze, gli organi degli apparecchi di trazione ed ogni altro accessorio dovranno essere provveduti nel Regno.

Si fa eccezione pei meccanismi elettrici, per la fune e per tutti i congegni che fossero retti da un brevetto di privativa.

Art. 11.

Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà dare avviso di tali scoperte al Governo per mezzo del prefetto di Genova, il quale provvederà sollecitamente perchè i detti monumenti siano trasportati onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi e i regolamenti in vigore.

Art. 12.

Esercizio e manutenzione.

Per tutta la durata della concessione dovrà il concessionario provvedere a che l'esercizio venga fatto in modo lodevole e vengano scrupolosamente osservati i regolamenti al riguardo approvati dal Ministero.

Dovranno essere tenute in buono stato di manutenzione la linea, le opere d'arte, i fabbricati e l'armamento.

Egualmente dovranno essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento i motori i veicoli, e loro freni e gli apparecchi di trazione, e tutto quello che ha riferimento allo esercizio della linea.

Per l'esame dei nuovi tipi di materiale rotabile, pel collaudo e per le visite e prove dei motori si applicheranno le norme prescritte pel materiale rotabile e pei motori in esercizio sulle ferrovie.

Art. 13.

Motori e materiale d'esercizio.

Il concessionario sarà tenuto a provvedere perchè a servizio della linea vi siano due motori completi, ognuno della forza necessaria per il regolare esercizio della linea, e ciò perchè in caso di guasto o di riparazione di uno possa l'altro entrare in azione nel più breve tempo possibile.

Egualmente dovrà il medesimo provvedere perchè vi sia disponibile una quantità sufficiente di carrozze per sostituire senza incaglio o limitazione del servizio quelle che dovessero entrare in riparazione.

Sarà inoltre obbligato a stabilire una officina, nella quale si possano eseguire quelle urgenti riparazioni che risultassero necessarie per il regolare esercizio della linea.

Dovrà infine avere sempre pronte in apposito magazzino, prossimo ad una delle stazioni estreme, le sufficienti scorte di materiali di armamento, una fune di riserva e di pezzi secondari per i motori, per le carrozze e loro freni e di organi speciali dell'apparecchio di trazione.

Lo sforzo di rottura della fune non potrà essere minore del decuplo di quello di lavoro.

Prima di mettere in opera una fune, il concessionario dovrà provvedere perchè in contraddittorio del R. Ispettorato delle ferrovie si proceda alla prova e verifica dello sforzo di rottura, redigendo apposito processo verbale.

Art. 14.

Linea telefonica.

Le stazioni estreme della ferrovia saranno fra di loro in comunicazione per mezzo di una linea telefonica.

Art. 15.

Regolamento d'esercizio.

Nel domandare al Ministero dei Lavori pubblici la visita di ricognizione per l'apertura all'esercizio della linea, dovrà il concessionario rassegnargli per l'approvazione il regolamento per l'esercizio, nel quale sarà stabilità la velocità massima e la composizione dei treni e tutte le norme per garentire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

Malgrado l'approvazione di tale regolamento, e malgrado l'approvazione dei sistemi di armamento e di trazione, e delle carrozze e loro freni, sarà sempre in facoltà del Governo di prescrivere, e dovrà il concessionario a sue spese attuare, quei miglioramenti e del materiale tutto e del sistema o delle norme di esercizio che il Governo stesso ritenesse necessarie od anche utili per vieppiù garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio stesso.

Art. 16.

Regolamento di servizio pubbblico e tariffe.

Sarà riservata al Ministero dei Lavori pubblici, sentito l'avviso del R. Prefetto di Genova, l'approvazione del regolamento da rendersi noto al pubblico per il servizio dei viaggiatori, che il concessionario dovrà presentare insieme al regolamento di cui all'art. 15.

In questo regolamento, oltre le necessarie disposizioni di polizia per la sicurezza delle persone e per la regolarità del servizio anche nell'interesse del concessionario stesso, sarà stabilita la tariffa dei prezzi di trasporto in relazione alle diverse tratte delle corse.

In questi prezzi sarà compreso l'importo della tassa erariale fissata per i trasporti sulle ferrovie suburbane o per servizi locali dalle Convenzioni di esercizio per le ferrovie dello Stato, approvate con la legge 27 aprile 1885 n. 3048.

Art. 17.

Orari.

Sulla proposta del concessionario, e sentito l'avviso del R. Prefetto di Genova, il Governo determinerà il numero minimo delle corse che dovranno essere eseguite ogni giorno, senza eccezione, ed il relativo orario, da modificarsi a seconda della stagione.

Art. 18.

Personale.

I macchinisti ed il personale di scorta delle vetture dovranno essere perfettamente abili nelle manovre che sono incaricati di eseguire e dovranno prima della loro entrata in servizio essere riconosciuti idonei dal R. Ispettorato generale delle Strade ferrate a cui è devoluta la sorveglianza all'esercizio.

I capi stazione, i capi fermate, il personale di scorta dei treni saranno giurati nel modo dalla legge prescritto.

Art. 19.

Sorveglianza alla costruzione ed esercizio.

Il Governo farà sorvegliare i lavori di costruzione della linea ed il loro esercizio a mezzo di funzionari tecnici del R. Ispettorato generale delle ferrovie.

I detti funzionari, secondo l'elenco che verrà ogni anno comunicato dal Ministero dei lavori pubblici al concessionario, dovranno essere muniti di biglietto di circolazione permanente sulla linea.

In corrispettivo delle spese che incontrerà il Governo per tale sorveglianza, dovrà il concessionario pagare al pubblico Tesoro, dalla data della concessione sino al termine della medesima, la somma annua di lire cento.

Art. 20.

Trasporto gratuito alle autorità politiche.

Il concessionario è tenuto ad accordare biglietti permanenti di libera circolazione al Prefetto della provincia.

Art. 21.

Commissione di collaudo.

Apposita Commissione, da nominarsi dal Ministero dei Lavori pubblici, procederà prima della apertura all'esercizio della linea ad una visita di ricognizione e di collaudo provvisorio della medesima. In tale visita, la Commissione riconoscerà se la linea, le opere d'arte, l'armamento, i motori, le carrozze e freni, l'apparecchio di trazione ed ogni accessorio siano stati eseguiti o provvisti a norma dei progetti approvati e secondo le prescrizioni del presente capitolato.

Essa prenderà in esame il processo verbale della prova e verifica dello sforzo di rottura delle fune di cui al precedente articolo 13, procederà a quegli esperimenti, a spese del concessionario, che crederà opportuni per assicurarsi del regolare funzionamento dei motori, dei freni e dell'apparecchio di trazione, e riferirà quindi al Ministero se, con quali condizioni, ed in che termine di tempo, possa la linea medesima essere aperta all'esercizio.

Alla detta Commissione verranno anche comunicati per il suo esame e per le sue proposte i regolamenti di esercizio e di servizio, di cui agli articoli 15 e 16.

Il collaudo definitivo verrà eseguito dalla stessa Commissione appena saranno ultimati i lavori prescritti all'atto del collaudo provvisorio, e non prima che siano trascorsi sei mesi di esercizio.

Nel caso che per le operazioni di collaudo sia chiamato a far parte della Commissione suddetta un professore di una delle Scuole di applicazione del Regno, le relative indennità di viaggio e di soggiorno sono a carico del concessionario.

Art. 22.

Servizio di posta.

Sarà il concessionario tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione delle R. Poste, a far trasportare gratuitamente, in quei treni che gli verranno indicati dalla Direzione provinciale delle Poste di Genova, le lettere, i pieghi, ed occorrendo, anche i pacchi postali, nonchè l'agente incaricato di scortarli.

Art. 23.

Tassa di registro.

Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa saranno soggetti alla tassa fissa di una lira per ogni proprietà.

Art. 24.

Durata della concessione e riscatto.

La concessione della ferrovia è fatta per anni novanta, a decorrere dalla data dell'approvazione della concessione medesima, salvo però al Governo il diritto di riscatto nei termini e secondo le disposizioni dell'articolo 284 della legge 20 marzo 1865 n. 2242, allegato F, sui lavori pubblici.

Art. 25.

Richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari

S'intendono richiamate nel presente capitolato, per quanto applicabili alla speciale ferrovia di cui trattasi, e salvo le particolari prescrizioni contenute nel titolo V e dipendenti regolamenti della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F.

Art. 26.

Questioni.

Al R. Prefetto di Genova spetterà di regolare le questioni col concessionario.

In caso di dissenso, la risoluzione di qualsiasi questione di indole tecnica ed amministrativa, che potesse insorgere in esecuzione del presente capitolato e della convenzione cui il medesimo va annesso, sarà deferita al Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore, ed, occorrendo, anche quello del Consiglio di Stato.

Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei tribunali ordinari.

Il Ministro
FRANCESCO GENALA.

LUIGI MIGNACCO.
PIETRO DELVECCHIO, *testimone.*
VINCENZO LONGHI, *testimone.*

Il Capo Sezione
delegato alla stipulazione dei contratti per le ferrovie
GIUSEPPE NASI.

Per copia conforme.
L'Ispettore Capo Sezione
G. NASI.

Il n. 579 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta l'istanza 7 settembre 1893 della rappresentanza municipale di Soriasco (Pavia), con la quale si chiede che la denominazione attuale di quel comune sia cambiata nell'altra di Santa Maria della Versa;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Soriasco, in provincia di Pavia, cambierà la sua denominazione in quella di Santa Maria della Versa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ARMÒ.

BOLLETTINO SETTIMANALE N. 42
delle malattie contagiose epizootiche nel Regno d'Italia
fino al dì 21 di ottobre 1893 (1)

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Febbre aftosa: 12 bovini a Castelletto Stura.
Vajuolo ovino: una mandra di 88 capi a Pontechianale.
Affezione morvofarcinosa: 3 a Saluzzo.
Carbonchio: 11 bovini, con 9 morti, in 7 comuni.
Torino — Id.: 4 letali, a Cavour.
Alessandria — Febbre aftosa: 8 a Pozzol Groppo.

Regione II. — Lombardia.

Bergamo — Carbonchio: 1 letale a Fara.
Brescia — Febbre aftosa: in 4 stalle a Pralboino, 9 in 3 stalle a Seniga.
Cremona — Id.: in 29 stalle, di 9 comuni.
Mantova — Id.: ad Acquanegra.

Regione III. — Veneto.

Verona — Febbre aftosa: 35 bovini in 4 comuni.
Vicenza — Carbonchio sintomatico: 4, a Dueville.
Belluno — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Sedico.
Treviso — Febbre aftosa: 1, a Loria.

Regione V. — Emilia.

Modena — Febbre aftosa: in 3 stalle, a Carpi.
Carbonchio: 1 bovino, morto, a Modena.
Bologna — Id.: 1 suino, morto, ad Argelato.
Febbre aftosa: 3 bovini, a S. Giovanni.
Tifo petecchiale dei suini: 5, letali, a Castel d'Argile e Sant'Agata.

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Macerata — Tifo petecchiale dei suini: 1, a Porto Recanati.
Perugia — Carbonchio: 40 suini, con 25 morti, in 9 stalle, a Baschi; 38 ovini, con 24 morti, in una mandra, a Belmonte; 3 bovini, morti, ad Acquasparta e Montefalco.

Regione VII. — Toscana.

Grosseto: Vari casi di angina flemmonosa e di febbre aftosa a Roccastrada.

Regione VIII. — Lazio.

Roma — Affezione morvoforcinosa: 1 letale a Roma.
Carbonchio: 5 bovini, a Roma, Orte e Montefiascone.
Scabbie degli ovini: 2 mandre di 100 capi a Tolfa.
Febbre aftosa: 8 mandre a Sermoneta.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Epizoozie di tifo petecchiale dei suini a Montereale, di agalassia degli ovini a Barrea, di febbre aftosa a Leonessa; frequenti casi di carbonchio essenziale a Pratola.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Carbonchio essenziale: estese epizoozie a Pietramelara, Pietravairano, Riardo: alcuni casi a Teano, Caserta, Baja.
Febbre aftosa; qualche caso a Teano.
Salerno — Carbonchio: un bovino, a S. Marzano.
Benevento — Affezione morvoforcinosa: 1, a S. Lorenzo Maggiore.
Cosenza — Febbre aftosa: a Rogiano.
Agalassia contagiosa degli ovini: una mandra ad Amendolara.
Altra epizozia finora indeterminata nei bovini e suini a Malvito.

Regione XI. — Sicilia.

Messina — Affezione morvofarcinosa: 1, a Messina (abbattuto).
Girgenti — Residui di epizozia di febbre aftosa a Cammarata.
Carbonchio sintomatico: 2 equini, a Licata.

Regione XII. — Sardegna.

Cagliari — Carbonchio: 2, a Palmas e Selegas.

Roma, dal Ministero dell'Interno.

Il Direttore della Sanità pubblica
L. PAGLIANI.

(1) I casi di malattia annunziati negli antecedenti bollettini e che non sono più ripetuti nel presente, si intende che si riferiscono ad animali stati abbattuti o sequestrati in modo da non presentare più alcun pericolo di diffusione della malattia, o passati ora a guarigione.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO MILITARE

Notificazione di un concorso straordinario per l'ammissione di 10 allievi alla 3ª classe della R. Accademia Navale per l'anno scolastico 1893-94.

Disposizioni generali per il concorso d'ammissione.

Art 1.

Il giorno 1° novembre p. v. sarà aperto un concorso per l'ammissione di 10 giovani alla 3ª classe della R. Accademia Navale.

Art. 2.

Il concorso sarà per titoli.

Il titolo che dovranno presentare i candidati sarà il seguente:

Licenza liceale o d'Istituto tecnico coll'indicazione dei punti riportati nell'esame d'ogni materia.

Art. 3.

Avranno la preferenza a parità di condizione i candidati:

1. Che posseggano la conoscenza di una lingua estera (francese, nglese, tedesca) da dimostrarsi con un esame dopo la visita medica.

2. Che sieno più giovani.

3. Che sieno figli di militari della R. Marina o del R. Esercito o di impiegati di carriera nelle amministrazioni dello Stato, purchè non abbiano cessato dal servizio per dimissione volontarie o per cause che implichino biasimo da parte del R. Governo.

Art. 4.

I giovani che risulteranno classificati fra i primi 10 riconosciuti idonei saranno ammessi nella R. Accademia Navale come allievi della 3ª classe, previa la visita medica.

Condizioni stabilite per l'ammissione.

Art. 5.

Potranno concorrere a questa straordinaria ammissione i giovani cittadini del regno i quali:

a) Non sieno nati prima del 1° gennaio 1875.

b) Abbiano uno sviluppo organico proporzionato alla loro età ed un attitudine fisica pari a quella che si richiede pel servizio militare marittimo. (Per base d'esclusione è adottato l'elenco delle imperfezioni fisiche ed infermità esimenti dal servizio militare nella marina)

c) Che sia affatto integra la percezione dei colori e ad *occhio nudo correntemente e senza sforzo* si leggano i caratteri tipografici (scala Snellen) di m. m. 22,5 a non meno di metri dodici con la visione binoculare ed a distanza non inferiore ai metri sei con quella monoculare.

d) Abbiano l'assenso del padre o del tutore, tanto per presentarsi al concorso, quanto per contrarre l'arruolamento militare prima di conseguire la nomina ad ufficiale della R. Marina.

e) Abbiano sempre tenuto buona condotta e non siano stati espulsi da istituti militari o civili.

I concorrenti sono avvertiti che, anche se già dichiarati ammissibili, non saranno accettati, se riconosciuti espulsi da qualcuno di detti istituti ovvero colpevoli di reati comuni comprovati.

Domande per essere ammessi al concorso.

Art. 6.

La domanda per l'ammissione al concorso dovrà essere fatta su carta da bollo da L 0,50, dal padre o dal tutore e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) Nome, cognome e recapito del padre o tutore.

b) Comune presso il quale verrebbe iscritto il giovine all'epoca della leva.

c) Titoli invocati per il conferimento di mezza pensione gratuita. (Vedi art. 23).

Alle domande dovranno essere uniti i documenti seguenti:

d) Copia dell'atto originale di nascita debitamente legalizzata.

e) Certificato dell'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita, da cui consti che il giovane è cittadino dello Stato o reputato tale.

f) Attestato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale, nella cui giurisdizione è nato il giovine.

g) Certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovine ebbe l'ultimo domicilio (Modello num. 21, annesso al regolamento sul reclutamento dello esercito).

Tale certificato dovrà essere vidimato dal prefetto o sotto prefetto.

h) Atto di assenso, per contrarre l'arruolamento, del padre; in sua mancanza, della madre; ovvero, in mancanza d'entrambi, del tutore.

Questi atti di assenso dovranno essere redatti dal sindaco, secondo i modelli 69 e 79 del regolamento sul reclutamento dell'esercito e muniti di marca da bollo di lire due.

i) Il titolo indicato all'art. 2.

Chi vorrà sottoporsi ad esame di esperimento nelle lingue estere (francese, inglese, tedesca), dovrà presentare una speciale domanda.

k) Dichiarazione in carta da bollo da una lira, del genitore o tutore di sottomettersi senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nella presente notificazione, debitamente legalizzata dal R. Notaio, regolarmente registrata e conforme all'unito modello.

Presentazione delle domande.

Art. 7.

Le domande ed i documenti dovranno essere rimessi con piego raccomandato al *Comando della R. Accademia Navale in Livorno* non più tardi del 1° novembre p. v. Se trovati in regola ne sarà data ricevuta; diversamente saranno dati gli occorrenti avvisi per le rettifiche. Se le condizioni del concorrente non saranno trovate in accordo con le disposizioni della presente notificazione, domanda e documenti verranno respinti ai mittenti.

Art. 8.

Il 2 novembre il comando dell'Accademia invierà al Ministero l'elenco nominativo delle domande trovate in regola.

Il Ministero della Marina si riserva in ogni caso la facoltà di escludere dall'ammissione quei giovani che non ritenesse meritevoli di aspirare al grado di ufficiale.

Commissione esaminatrice dei titoli.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice dei titoli sarà così composta:

Presidente — Un contrammiraglio.
Membro — Un capitano di vascello o di fregata.
Id. — Due professori militari della R. Accademia Navale.
Id. — Un professore di matematica id.
Id. — Un professore di fisica o di chimica id.
Id. — Un professore di lettere id.

Art. 10.

La Commissione procederà all'esame dei titoli ed ultimati i suoi lavori invierà al Ministero della Marina l'elenco dei candidati, giudicati idonei, classificati in ordine di merito.

Sarà cura del comando dell'Accademia di prevenire i giovani giudicati idonei del giorno e dell'ora in cui dovranno presentarsi in Livorno presso la R. Accademia Navale per subire la visita medica.

Visita medica.

Art. 11.

Per accertare se i giovani risultati idonei al concorso hanno le volute condizioni fisiche, essi saranno sottoposti ad una visita medica che sarà passata da una Commissione così costituita:

Un ufficiale superiore di vascello — Presidente.

Un medico capo, superiore per anzianità o grado a quelli della R. Accademia navale; destinato dal Ministero — Membro.

I due medici destinati alla R. Accademia — Membri.

La visita medica avrà luogo in Livorno presso la R. Accademia Navale in presenza della Commissione riunita. Il verdetto in questa Commissione sarà inappellabile, e quindi quei concorrenti che saranno da essa dichiarati non idonei non saranno ammessi all'Accademia.

A tutti i non ammessi saranno rimborsate le spese di viaggio di andata e ritorno in 2ª classe.

Disposizioni amministrative.

Art. 12.

A tutti i giovani ammessi nella 3ª classe della R. Accademia navale in seguito a questo concorso straordinario sarà concessa *mezza pensione gratuita.*

Art. 13.

La mezza pensione da pagarsi da questi allievi è di L. 400 annue pagabile per trimestri anticipati decorrenti dal 1° del mese in cui saranno ammessi in Accademia.

Ogni allievo entrando in Accademia sarà da essa provveduto di un completo corredo del valore di lire novecento circa.

L'ammontare del corredo dovrà essere pagato metà all'atto della ammissione dell'alunno alla R. Accademia e l'altra metà dopo il primo anno di soggiorno in Accademia.

Niun oggetto potrà esser fornito in natura. Mediante la pensione ed il versamento di cui sopra, ogni allievo sarà provveduto del corredo completo descritto nella tabella, di libri di testo e di oggetti di cancelleria.

Ad ogni allievo verranno accreditate annualmente lire 240 per rinnovazione e riparazione del corredo. Il consumo del corredo oltre tale somma sarà a carico delle famiglie. Gli allievi espulsi dall'Accademia o ritirati dalle famiglie dovranno lasciare all'istituto i libri di testo.

Art. 14.

Oltre le spese anzidette, le famiglie non avranno a sopportare che quelle non obbligatorie che facessero i propri figli per divertimenti autorizzati, per francobolli o per cure speciali odontalgiche, per il risarcimento di danni al materiale dell'Istituto e per il consumo anormale di corredo.

Art. 15.

Le somme per pensioni ed accessori dovranno essere dirette al *Consiglio amministrativo* della R. Accademia navale in numerario o biglietti con corso legale ovvero con vaglia postali od altrimenti con titoli sovra un istituto di credito con sede a Livorno.

Le famiglie si dovranno rivolgere direttamente all'anzidetto *Consiglio amministrativo* per schiarimenti e notizie che loro occoressero riguardo a spese, pagamenti e corredo.

Art. 16.

In conseguenza di quanto precede, all'atto di ammissione all'Accademia gli ammessi dovranno pagare alla cassa le somme seguenti:

Per prima rata corredo	L. 450
Per tre mesi anticipati della mezza pensione. . .	» 100
Deposito per fondo particolare dell'allievo . . .	» 50
Totale . .	L. 600

I giovani per i quali non sia stato fatto tale pagamento non saranno ricevuti.

Art. 17.

Incorrerà nel rinvio dall'Accademia quell'allievo i cui parenti lascino trascorrere 15 giorni dal 1° del trimestre senza fare i dovuti versamenti alla cassa.

Art. 18.

Quando un allievo lascierà l'Accademia definitivamente, potrà essere delegato dalla famiglia a chiudere i propri conti, purchè essa ne informi direttamente il comandante dell'Accademia con lettera.

Pensioni intere e gratuite.

Art. 19.

Come è detto all'art. 13 questi nuovi ammessi pagheranno solo la metà della pensione fissata per gli altri allievi, cioè L. 400.

Sarà concesso il beneficio anche di questa mezza pensione gratuita al:

a) figli di ufficiali e sott'ufficiali della R. marina o del R. esercito e di impiegati di carriera nelle Ammistrazioni dello Stato con diritto a pensione, purchè non abbiano cessato dal servizio per dimissione volontaria ne per cause che implichino biasimo da parte del Governo.

b) figli dei decorati dell'ordine militare o civile di Savoia della medaglia al valor militare ed al valor di marina o della medaglia dei mille;

c) figli di coloro che abbiano preso parte a due o più campagne di guerra nazionale;

d) giovani appartenenti a famiglie le quali per segnalati servizi resi allo Stato abbiano acquistato titolo di speciale benemerenza e risultino evidentemente meritevoli di particolare considerazione;

e) due giovani classificati per merito di esame 1° e 2° in questo concorso.

Art. 20.

Agli allievi che infine di ogni anno scolastico risulteranno classificati nel primo decimo del numero di allievi della propria classe sarà concesso il benefizio di mezza pensione gratuita.

Art. 21.

Il beneficio concesso secondo l'art. 12 ed i paragrafi *a) b) c) d)* dell'art. 19 è valevole per l'intera permanenza del giovane in Accademia ma è sospeso nell'anno scolastico che l'allievo ripetesse per insuccesso agli esami.

Art. 22.

Il beneficio concesso secondo il paragrafo *e)* dell'art. 19 e secondo l'art. 20 è valevole per un solo anno.

Art. 23.

La domanda per ottenere la mezza pensione gratuita accennata all'art. 19, paragrafi *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, deve essere fatta in carta da bollo di lire 1 ed indirizzata al *Ministero della Marina - Segretariato Generale - Roma*, al quale secondo la qualità del postulante dovrà pervenire nel modo seguente:

a) se ufficiale od impiegato delle amministrazioni militari, per via gerarchica;

b) se impiegato civile, per mezzo dell'amministrazione cui appartiene od alla quale ha appartenuto se giubilato;

c) se militare in riposo o se tutore di orfano di militare, per mezzo della capitaneria di porto o del comandante del distretto;

d) se tutore di orfano di impiegato civile, per mezzo dell'amministrazione cui apparteneva il padre del concorrente.

Alle domande dovranno essere uniti i documenti comprovanti che il padre dell'aspirante ha, ovvero aveva (se defunto) i titoli per ottenere il beneficio in parola; oppure che questi titoli, in caso di morte del padre, sono posseduti dal più stretto congiunto che ne faccia le veci.

Tali domande dovranno essere inoltrate nello stesso limite di tempo stabilito per le domande di ammissione al concorso.

Le autorità che le trasmetteranno dovranno accompagnarle con particolari informazioni sui titoli di benemerenza del padre.

TABELLA del corredo per gli allievi della R. Accademia nav ammessi alle classi 1ª, 2ª e 3ª.

1		Cappotto di panno per casa . . .	L.	32 —
1		Soprabito » per l'uscita . .	»	50 —
2	paia	Calzoni » » . .	»	50 —
2		Vesti » » . .	»	78 —
2		Sottovesti » » . .	»	19 —
3	paia	Calzoni » per casa . .	»	42 —
1		Cappello di paglia con nastro di seta .	»	2 —
5	paia	Calzoni di olona	»	33 —
4	paia	Cravatte di tela	»	5 —
14		Camicie di tela di lino.	»	47 60
6		Camicie di mussola per l'uscita . .	»	39 —
3		Camicie di cotonina	»	25 50
3		Camicie di flanella	»	19 50
24		Fazzoletti di tela	»	16 80
8	paia	Mutande di tela	»	21 60
1	paio	Mutande da bagno	»	1 40
10		Asciugamani di Fiandria . . .	»	13 —
2		Asciugatoi di cotone	»	12 50
6		Lenzuola di tela di lino	»	60 —
4		Federe di tela per guanciali. . . .	»	7 20
12		Tovaglioli di tela	»	10 80
2		Coperte di lana	»	31 —
1		Coperta di cotone bianco	»	8 50
1		Pugnale con cinturino di pelle nera .	»	30 50
2	paia	Stivalini di vitello con elastico . .	»	17 50
3	paia	Scarpe di cuoio bianco. . . .	»	17 50
2		Brande	»	15 —
1		Strafilaggio	»	2 80
1		Cassa	»	17 —
18	paia	Calzine di cotone	»	16 20
3		Guanti di pelle bianca.	»	6 —
3	»	Guanti di filo bianco	»	5 40
3	»	Maglia di lana bleu	»	40 50
2		Sacco di tela olona.	»	3 50
2		Fascie bianche per berretto. . .	»	1 40
1		Berretto di panno con trofeo per uscita.	»	12 —
2		Berretti alla marinaresca . . .	»	8 —
1		Astuccio con oggetti da toletta . .	»	13 —
1		Cinghia per pantaloni	»	1 20
2		Ancore di lana rossa per le maglie .	»	2 40
1		Numero di matricola per berretto d'uscita	»	— 15
12		Numeri in filo rosso per gli abiti. .	»	— 60
1		Posata d'argento completa . . .	»	48 20
1		Borsellino per moneta	»	2 —
1		Porta biglietti	»	2 50
1		Tasca a pane	»	3 75
1		Borraccia	»	2 50
1	paio	Uose	»	3 —
2		Coltelli	»	2 —
		Totale	L.	900

Modello dell'atto di sottomissione citato all'art. 6, ultimo comma, della notificazione pel concorso alla terza classe.

Mediante la presente scrittura da valere come atto pubblico io sottoscritto domiciliato Via N. mi obbligo personalmente, a tenore dei regolamenti della Regia Accademia Navale, a pagare pel giovane all'atto della sua ammissione nell'Accademia stessa, metà dell'importo degli oggetti di primo corredo che saranno a lui provveduti, e metà subito dopo il primo anno di permanenza nel detto Istituto.

Mi obbligo ugualmente a pagare la mezza pensione di Lire 400 (dico quattrocento) per trimestre anticipato, per tutto il tempo che rimarrà nell'Accademia Navale, non chè l'importo del sestante in Lire 250 e tutte le altre spese che volta per volta mi saranno indicate dall'amministrazione di quell'Istituto.

N. B. — Quest'atto sarà disteso in carta bollata e la firma sarà debitamente autenticata da R. Notaio, col visto del Presidente del Tribunale civile e correzionale del circondario, e debitamente registrato.

Notificazione di un concorso straordinario per l'ammissione di 20 allievi alla 5ª classe della Regia Accademia Navale per l'anno scolastico 1893-94.

Disposizioni generali per il concorso d'ammissione.

Art. 1.

Il giorno 1° novembre p. v. sarà aperto un concorso per l'ammissione di 20 giovani alla 5ª classe della Regia Accademia Navale.

Art. 2.

Il concorso sarà per titoli.

I titoli che dovranno presentare i candidati saranno i seguenti:

1. Documento comprovante il passaggio al 3° anno di Università (facoltà matematiche), coll'indicazione dei punti riportati in ciascuna materia negli esami sostenuti alla fine dei due primi corsi universitari. Questo documento dovrà essere firmato dal rettore dell'Università ove il candidato avrà studiato.

2. Licenza liceale o d'Istituto tecnico coll'indicazione dei punti riportati nell'esame di ogni materia.

Art. 3.

Avranno la preferenza a parità di condizioni i candidati:

1. Che posseggano la conoscenza di una lingua estera (francese, inglese, tedesca) da dimostrarsi con un esame dopo la visita medica.

2. Che siano più giovani.

3. Che siano figli di militari appartenenti alla Regia Marina od al Regio Esercito, o di impiegati di carriera nelle amministrazioni dello Stato con diritto a pensione, purchè non abbiano cessato dal servizio per dimissione volontaria o per cause che implichino biasimo da parte del R. Governo.

Art. 4.

I giovani che risulteranno classificati fra i primi 20 saranno ammessi alla Regia Accademia Navale come allievi della 5ª classe.

Condizioni stabilite per l'ammissione.

Art. 5.

Potranno concorrere a questa straordinaria ammissione i giovani cittadini del Regno i quali:

a) non siano nati prima del 1° gennaio 1872;

b) abbiano uno sviluppo organico proporzionato alla loro età ed un'attitudine fisica pari a quella che si richiede pel servizio militare marittimo.

(Per base d'esclusione sarà adottato l'elenco delle imperfezioni fisiche ed infermità esimenti dal servizio militare della Regia marina);

c) che sia affatto integra la percezione dei colori e *ad occhio nudo, correntemente e senza sforzo, si leggano i caratteri tipografici* (scala Snellen) di mm. 22.5 a non meno di metri dodici con la visione binoculare e a distanza non inferiore ai metri sei con quella monoculare;

d) abbiano (se minorenni) l'assenso del padre, della madre o del tutore tanto per presentarsi al concorso, quanto per contrarre l'arruolamento militare prima di conseguire la nomina ad ufficiale della Regia marina;

e) abbiano tenuto sempre buona condotta e non siano stati espulsi da istituti militari o civili.

I concorrenti sono avvertiti che, anche se già dichiarati ammissibili, non saranno accettati, se riconosciuti espulsi da qualcuno di detti istituti ovvero colpevoli di reati comuni comprovati.

Domande per essere ammessi al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso dovrà esser fatta su carta da bollo da L. 0,50 dal padre o dal tutore se il concorrente è minorenne, oppure dal concorrente se è maggiorenne e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e recapito sì del concorrente che del padre o tutore;

b) comune presso il quale è o sarebbe iscritto il giovane all'epoca della leva.

Alle domande dovranno essere uniti i documenti seguenti:

a) copia dell'atto originale di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato dell'ufficio dello stato civile del luogo di nascita da cui consti che il giovane è cittadino dello Stato o reputato tale;

c) fede di stato libero;

d) attestato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato il giovane;

e) certificato di moralità e buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovane ebbe l'ultimo domicilio (modello n. 21 annesso al regolamento sul reclutamento dell'esercito). Tale certificato dovrà essere vidimato dal prefetto o sotto prefetto;

f) atto di assenso (se il concorrente è minorenne) del padre, in sua mancanza della madre, ovvero, in mancanza d'entrambi, del tutore, per contrarre l'arruolamento.

Questi atti di assenso dovranno essere redatti dal sindaco secondo i modelli 69 e 70 del regolamento sul reclutamento dell'esercito e muniti di marca da bollo di L. 2.

g) I titoli indicati all'art. 2; più una speciale domanda per chi vorrà sottoporsi ad un esame di esperimento nelle lingue estere (francese, inglese, tedesca);

h) dichiarazione in carta da bollo da L. 1 del genitore o tutore (se il concorrente è minorenne) di sottomettersi senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nella presente notificazione, debitamente legalizzata da R notaio, regolarmente registrata e conforme all'unito modello. Se il concorrente è maggiorenne potrà firmare egli stesso questa dichiarazione.

Presentazione delle domande.

Art. 7.

Le domande ed i documenti dovranno essere rimessi, con piego raccomandato, *al Comando della Regia Accademia Navale in Livorno* non più tardi del 1° novembre p. v.

Se trovati in regola ne sarà data ricevuta; diversamente saranno dati gli occorrenti avvisi per le rettifiche. Se le condizioni del concorrente non saranno trovate in accordo con le disposizioni della presente notificazione, domande e documenti verranno respinti ai mittenti.

Art. 8.

Il 2 novembre il comando della Accademia invierà al Ministero l'elenco nominativo delle domande trovate in regola.

Il Ministero della marina si riserva in ogni caso la facoltà di escludere dall'ammissione quei giovani che non ritenesse meritevoli di aspirare al grado d'ufficiale.

Commissione esaminatrice dei titoli.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice dei titoli sarà così composta:

Presidente — Un contrammiraglio.
Membro — Un capitano di vascello o di fregata.
Id. — Due professori militari della R. Accademia Navale.
Id. — Un professore di matematiche id.
Id. — Un professore di fisica o di chimica id.
Id. — Un professore di lettere id.

Art. 10.

La Commissione procederà all'esame dei titoli ed ultimati i suoi lavori invierà al Ministero della marina l'elenco dei candidati, giudicati i, classificati in ordine di merito.

Visita medica.

Art. 11.

Per accertare che i giovani risultati idonei nel concorso abbiano le condizioni fisiche volute, essi saranno sottoposti ad una visita medica che sarà passata da una commissione così costituita:

Un ufficiale superiore di vascello — Presidente.

Un medico capo, superiore per anzianità o grado a quelli della R. Accademia navale; destinato dal Ministero — Membro.

I due medici destinati alla R. Accademia — Membri

La visita medica avrà luogo in Livorno presso la R. Accademia navale in presenza della Commissione riunita. Il verdetto di questa Commissione sarà inappellabile e quindi quei concorrenti che saranno da essa riconosciuti non idonei, non saranno ammessi all'Accademia.

A tutti i non ammessi saranno rimborsate le spese di viaggio di andata e ritorno in 2ª classe.

Disposizioni amministrative.

Art. 12.

A tutti i giovani ammessi nella 5ª classe della R. Accademia navale in seguito a questo concorso straordinario *sarà concessa l'intera pensione gratuita.*

Art. 13.

Ogni allievo all'entrata nell'Accademia dovrà pagare L. 650 per importo degli oggetti di corredo, più L. 250 costo approssimativo di un sestante.

Niun oggetto potrà essere fornito in natura.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria saranno provveduti gratuitamente dall'Istituto.

Ad ogni allievo verranno *accreditate* L. 245 per la rinnovazione e la riparazione del corredo. Il consumo del corredo oltre tale somma sarà a carico delle famiglie. Gli allievi espulsi dall'Accademia o ritirati dalle famiglie dovranno lasciare all'Istituto i libri di testo.

Art. 14.

Oltre alle spese anzidette, le famiglie non avranno a sopportare che quelle non obbligatorie che facessero i propri figli per divertimenti autorizzati, per francobolli, per cure speciali odontalgiche, per il risarcimento di danni al materiale dell'Istituto e per il consumo anormale di corredo.

Art. 15.

Per tutto ciò che riguarda pagamento di spese, corredo e per schiarimenti e notizie, in proposito, le famiglie dovranno rivolgersi direttamente al « *Consiglio amministrativo della Regia Accademia navale.* »

Art. 16.

Durante l'anno in cui gli allievi faranno la campagna di mare (vedi art. 17) avranno a bordo, oltre la razione viveri, il trattamento tavola di L. 1 al giorno fissato per gli allievi della R. Accademia Navale e verrà loro corrisposto un assegno di L. 800 annue.

Art. 17.

Alla fine del periodo scolastico che avrà la durata di 7 mesi gli allievi che superarono felicemente gli esami di fine di corso, saranno imbarcati sopra una regia nave per fare una campagna di mare di un anno, dopo la quale saranno sottoposti ad un esame nelle pratiche professionali imparate a bordo e, superandolo felicemente, saranno nominati guardiamarina: la loro anzianità sarà determinata dalla data del decreto di nomina a questo grado.

Art. 18.

Gli allievi riprovati all'esame di fine del corso potranno ottenere la nomina ad allievo commissario, come è stabilito dallo ordinamento della R. Accademia Navale, previo lo speciale esame complementare previsto dal R. decreto 23 dicembre 1876.

Gli allievi riprovati negli esami pratici alla fine della campagna di mare o riconosciuti inadatti alla carriera di ufficiale dello stato maggiore generale potranno far passaggio o nel corpo del commissariato od in quello del genio navale, coi gradi, rispettivamente di « *allievo commissario* » od « *allievo ingegnere* ».

Per il passaggio nel genio navale dovranno però avere ottenuto almeno 16/20 negli esami di matematiche pure.

Art. 19.

Prima della nomina ad ufficiale gli allievi dovranno contrarre la ferma di otto anni per l'arruolamento volontario nel Corpo R. Equipaggi.

TABELLA

del corredo per gli allievi ammessi alla 5ª classe.

(Ammissione straordinaria)

Qtà	Oggetto	L.	c.
1	Soprabito panno per casa	L. 32	—
1	Id. id. per uscita	» 50	—
1	Paio calzoni panno per uscita	» 25	—
1	Veste di panno per uscita	» 40	—
1	Sottoveste id. id.	» 9	50
2	Paia calzoni panno per casa	» 31	—
1	Cappello paglia	» 2	—
3	Paia calzoni olona	» 19	80
2	Cravatte seta	» 2	50
10	Camicie tela di lino	» 41	—
4	Id. di uscita	» 26	80
2	Id. di cotonina	» 17	—
24	Fazzoletti di tela	» 18	—
6	Paia mutande	» 18	90
1	Paio mutandine da bagno	» 1	40
10	Asciugamani	» 13	50
2	Asciugatoi	» 12	60
6	Lenzuola	» 60	—
4	Federe per guanciali	» 7	40
8	Tovaglioli tela	» 7	20
2	Coperte di lana	» 31	—
1	Id. di cotone	» 8	50
1	Pugnale con cinturino	» 30	—
2	Paia stivalini neri con elastico	» 18	—
3	Paia scarpe di pelle naturale	» 18	—
1	Cassa di legno	» 20	—
12	Paia calzoni di cotone	» 10	80
2	Paia guanti di pelle bianca	» 4	60
2	Paia di filo bianco	» 3	80
2	Maglie lana bleu	» 24	50
1	Berretto di panno con trofeo per uscita	» 12	15
1	Id. alla marinara	» 5	40
	Oggetti di toilette	» 8	85
1	Cinghia lana bleu per calzoni	» 2	40
2	Paia maniche lana bleu	» 7	50
1	Ancôra di lana rossa con corona	» 1	20
1	Paio uose di olona	» 3	—
1	Numero di matricola al berretto d'uscita	» 0	20
1	Borsellino per moneta	» 2	—
1	Porta biglietti	» 2	50
	Totale	L. 650	—

Modello dell'atto legale di sottomissione citato dall'art. 6, ultimo comma, della notificazione pel concorso alla 5ª classe

Mediante la presente scrittura da valere come atto pubblico io sottoscritto . . . . domicilialo . . . . Via . . . . N. . . . mi obbligo personalmente, a tenore dei regolamenti della R. Accademia navale, a pagare pel giovane . . . . all'atto della sua ammissione nell'accademia stessa, l'importo degli oggetti di corredo, che saranno a lui provveduti come dalla tabella annessa alla notificazione ministeriale.

Mi obbligo pure a pagare anticipatamente l'importo del sestante in L. 250 non che tutte le altre spese minute, che volta per volta mi saranno indicate dall'amministrazione di quell'Istituto.

N. B. Quest'atto sarà disteso in carta bollata e la firma sarà debitamente autenticata da Regio notaio, col Visto del Presidente del Tribunale civile e correzionale del circondario e debitamente registrata.

Roma, il 26 settembre 1893.

Il Sotto Segretario di Stato

G. PALUMBO.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 21 ottobre 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	sereno	—	15 2	3 8
Domodossola	sereno	—	14 0	5 5
Milano	sereno	—	15 4	6 0
Verona	sereno	—	18 4	5 9
Venezia	sereno	calmo	13 7	6 3
Torino	sereno	—	13 0	7 4
Alessandria	1|4 coperto	—	15 9	6 0
Parma	sereno	—	15 0	6 4
Modena	sereno	—	14 9	5 7
Genova	sereno	legg. mosso	17 3	11 6
Forlì	1|2 coperto	—	18 8	9 4
Pesaro	sereno	mosso	14 4	9 7
Porto Maurizio	sereno	calmo	22 9	14 3
Firenze	sereno	—	16 1	11 0
Urbino	sereno	—	9 7	5 7
Ancona	1|2 coperto	agitato	16 7	11 0
Livorno	sereno	mosso	17 6	10 6
Perugia	1|4 coperto	—	12 1	6 6
Camerino	1|4 coperto	—	9 4	4 4
Chieti	sereno	—	13 8	4 0
Aquila	sereno	—	12 0	5 1
Roma	sereno	—	21 8	10 0
Agnone	sereno	—	9 6	3 8
Foggia	sereno	—	15 9	8 2
Bari	3|4 coperto	mosso	17 7	13 5
Napoli	sereno	mosso	17 7	11 3
Potenza	3|4 coperto	—	11 0	5 0
Lecce	1|4 coperto	—	20 0	11 0
Cosenza	3|4 coperto	—	21 0	14 0
Cagliari	1|4 coperto	legg. mosso	24 0	15 7
Reggio Calabria	1|2 coperto	calmo	23 0	17 2
Palermo	1|2 coperto	calmo	27 0	12 3
Catania	3|4 coperto	agitato	22 7	17 6
Caltanissetta	sereno	—	21 0	12 0
Siracusa	3|4 coperto	molto agitato	23 3	18 9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 21 ottobre 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 765.0
Umidità relativa a mezzodì. 18
Vento a mezzodì . . . . . Nord forte.
Cielo. . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 20°2 / Minimo 10°0.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 21 ottobre 1893.

In Europa continua la pressione sensibilmente anticiclonica al Centro, alquanto bassa al Nord, Baviera 773; Parigi, Zurigo 772; Pietroburgo 757.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito dovunque, qualche pioggia al Sud; venti generalmente forti da tramontana a greco al Centro e nell'alto Adriatico; temperatura ancora nuovamente diminuita.

Stamane: cielo sereno al Nord, alquanto nuvoloso al Sud, venti settentrionali freschi a forti al Sud, freschi al Centro, deboli al Nord; barometro a 772 mill. al Nord, a 765 a Cagliari, Catanzaro, Lecce, a 761 a Malta.

Mare mosso o agitato lungo la costa adriatica e ionica, qua e là mosso altrove.

Probabilità: venti freschi settentrionali, cielo generalmente sereno; temperatura ancora in diminuzione; mare mosso o agitato.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 22 ottobre 1893

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	1|2 coperto	—	15 8	7 3
Domodossola	1|4 coperto	—	15 5	6 5
Milano	1|4 coperto	—	16 6	6 0
Verona	sereno	—	20 0	9 0
Venezia	sereno	calmo	16 8	9 1
Torino	sereno	—	15 5	6 9
Alessandria	sereno	—	16 0	4 7
Parma	sereno	—	17 1	7 0
Modena	sereno	—	15 8	7 1
Genova	sereno	calmo	17 5	13 6
Forlì	sereno	—	14 9	8 2
Pesaro	sereno	mosso	16 2	6 5
Porto Maurizio	sereno	calmo	21 3	10 0
Firenze	sereno	—	16 8	9 8
Urbino	1|4 coperto	—	11 4	6 5
Ancona	1|2 coperto	agitato	16 0	12 2
Livorno	sereno	legg. mosso	18 6	8 8
Perugia	1|4 coperto	—	13 3	7 9
Camerino	1|4 coperto	—	10 5	6 5
Chieti	sereno	—	13 8	3 0
Aquila	1|4 coperto	—	12 3	1 7
Roma	1|4 coperto	—	20 2	7 3
Agnone	sereno	—	10 5	3 2
Foggia	sereno	—	15 5	7 3
Bari	sereno	calmo	16 6	9 5
Napoli	1|4 coperto	calmo	17 2	10 9
Potenza	3|4 coperto	—	10 2	4 3
Lecce	1|4 coperto	—	17 8	14 8
Cosenza	1|4 coperto	—	18 2	11 2
Cagliari	sereno	calmo	22 9	14 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	23 0	17 4
Palermo	coperto	calmo	25 7	13 1
Catania	coperto	mosso	19 9	16 9
Caltanissetta	sereno	—	16 0	11 0
Siracusa	3|4 coperto	molto agitato	21 3	17 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 22 ottobre 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6

Barometro a mezzodì 765 8
Umidità relativa a mezzodì 28
Vento a mezzodì . . . . . . NE q. calmo
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 20°,0. / Minimo 7° 3.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 22 ottobre 1893.

In Europa pressione bassa al Nord, 741 Hernosand; elevata al centro, 771 Monaco, Belluno; 762 a Malta.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito al Nord e centro, poco aumentato altrove; venti freschi forti settentrionali al centro e canale d'Otranto; pioggie leggere in Sicilia forte temporale a Palermo.

Temperatura aumentata.

Stamane: cielo sereno o poco nuvoloso sul continente ed in Sardegna, nuvoloso o coperto in Sicilia, venti ancora freschi settentrionali al centro forti al Sud della penisola e Sicilia. Barometro 771 Belluno, Domodossola; 770 Milano, 768 Aquila, 766 Napoli, 765 Palermo, 763 Siracusa.

Mare agitato ad Ancona, Siracusa e Brindisi.

Probabilità: venti deboli a freschi specialmente settentrionali, cielo in generale sereno fuorchè all'estremo Sud; mare mosso coste meridionali.

PARTE NON UFFICIALE

Avviso.

In occasione dell'arrivo della Squadra inglese a Spezia, la Mediterranea ha disposto perchè la validità dei normali biglietti di andata e ritorno che saranno distribuiti per quella stazione, a partire dal giorno 22 sia eccezionalmente portata a 5 giorni.

Inoltre, per la stessa circostanza la locale stazione *T* ed Agenzia saranno ammesse alla vendita di speciali biglietti di andata e ritorno coi prezzi di 1ª classe L. 65,05, 2ª classe 45,55, 3ª classe 29,45, colla stessa validità suindicata.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

DUBLINO 21 — Dello, parnellista, fu eletto Lord Mayor.

PIETROBURGO, 21 — Lo Czar colla famiglia è arrivato iersera a Gatschina.

VIGO, 21 — Un cordialissimo ricevimento ha avuto luogo a bordo dell'incrociatore russo *General Amiral*, in onore degli equipaggi di due torpediniere francesi che si trovavano in questo porto.

BERLINO, 21 — Il trattato di commercio fra la Germania e la Rumania è stato firmato oggi.

VAGLIO DI BASILICATA, 22. — L'onorevole Branca, recatosi a visitare questi suoi elettori fu invitato ad esporre il suo giudizio sulla situazione politica.

L'onorevole Branca disse che non volendo turbare a lungo questo geniale convegno con le dolenti note della politica, in un momento grave della nostra vita nazionale, farà brevi dichiarazioni per la finanza.

È inutile aspettare il pareggio da sovraimposte. Le ultime esperienze hanno provato che le tasse riescono sterili.

Le entrate del bilancio per l'esercizio 1892-93, dopo severi rigori fiscali e nuovi catenacci, hanno gittato solo 2,700,000 lire in più dell'anno precedente, che pure segnò la massima depressione.

Senza dieci milioni di maggiori proventi sui dazi dei cereali per la deficiente raccolta del 1892 il risultato sarebbe stato più scoraggiante.

Intanto gli oneri del debito pubblico per l'esercizio 1892-93 si sono accresciuti di sei milioni di lire annue.

Innanzi a questi risultati accertati da documenti ufficiali non vi è altra via di salvezza che una larga riduzione di spese, non esclusa quella dei bilanci militari.

Chi prima in Europa avrà il coraggio, a fatti e non a parole, di volere la pace, riducendo gli armamenti, avrà il plauso e le simpatie del mondo civile e modificherà la politica europea.

Solo così si darà tregua ai contribuenti, e rialzando la pubblica fiducia si ridesteranno le attività sopite dei cittadini, che col proprio lavoro intendono provvedere alla grandezza della patria ed a sè stessi.

Qualunque tentativo di falsa democrazia, sia pure bandito dai vertici del potere, per facilitare nuovi prelevamenti del fisco sarà causa di certa rovina.

Gli eccitamenti e le lusinghe con cui i dottrinari della democrazia fiscale cercano sedurre le credule fantasie dei diseredati, saranno vani innanzi alla serena coscienza del popolo che nei metodi di governo recentemente seguiti ha già sperimentato l'inizio di un rapido dissolvimento morale e di comune miseria.

L'Italia deve aver fede nei suoi destini, risollevandosi a quell'ideale di libertà e di fratellanza dei popoli cui s'ispirò la sua redenzione politica.

Da questi monti guardiamo alla lontana marina dove veleggia la squadra di una nazione, nostra provata amica. Mandiamo un saluto a quei marinai ed ispiriamoci agli esempi della libera Inghilterra; provvedendo alla sua incolumità, senza esagerare i pericoli, quel popolo illuminato non cedette e non cede ai facili entusiasmi pei grandi armamenti

Mantenere con sincerità rigoglioso lo spirito delle sue libere istituzioni, provvedere alla pubblica prosperità, limitando al puro necessario le spese dello Stato, furono e sono il fulcro maggiore della sua potenza.

Ora, se noi, senza agitarci tra folli speranze e timori esagerati, sapremo ristabilire la piena concordia fra governo e governanti e fra varie classi social, mediante una legislazione in ogni sua parte più umana, nulla avremo a temere da qualunque nemico.

Io finisco — concluse l'onorevole Branca — con un *Evviva all'Italia* che affronterà e vincerà ogni tempesta. *(Vivi applausi)*.

PARIGI, 22. — La Camera di commercio Italiana in Parigi comunica che durante i primi nove mesi del 1893, l'importazione delle merci italiane in Francia (commercio speciale) si elevò a fr. 98,464,000 e l'esportazione delle merci francesi per l'Italia raggiunse fr. 95,025,000.

Dal confronto coi primi nove mesi del 1892, risulta: maggiore importazione di merci italiane in Francia fr. 5,739,000; maggiore esportazione di merci francesi in Italia fr. 4,787,000.

Il commercio totale della Francia coll'estero, durante i primi nove mesi del 1893, si elevò a fr. 2,870,837,000 all'importazione e franchi 2,427,496,000.

Il confronto dello stesso periodo del 1892 porta: diminuzione nelle importazioni fr. 364,589,000, diminuzione nelle esportazioni franchi 93,146,000.

RIO-GRANDE, 22. — Vi fu una battaglia sull'Ibicuby fra gli insorti e le truppe del governo.

Gli insorti rimasero vittoriosi.

BUENOS-AYRES, 22. — Il governo brucierà un milione di banconote al mese.

TANGERI, 22. — Le provenienze da Napoli, finora colpite da quarantena, saranno d'ora innanzi ammesse nel Marocco, previa semplice visita medica.

MADRID, 22. — Il Governo decise di sopprimere, entro otto giorni, le quarantene stabilite per le navi provenienti da Napoli, che approdano nei porti spagnoli.

MASSAUA, 22. — La R. nave *Volturno*, con a bordo il Duca degli Abruzzi, è qui giunta e ripartirà il 1° novembre.

TOLONE, 22. — Stamane ebbe luogo la cerimonia del collocamento della prima pietra del monumento che sarà eretto alla memoria dei Tolonesi uccisi nelle guerre nazionali.

Il presidente della Società di salvataggio tolonese rese pio omaggio alla memoria del maresciallo de Mac Mahon.

Egli disse che la morte del maresciallo colpì la Francia in un momento di gioia nazionale.

Il primo aggiunto del Municipio di Tolone disse che le acclamazioni che accolsero i marinai della nazione amica provano al mondo intiero che i francesi sono soldati di pace e che essi lavoreranno pel trionfo di questa.

MILANO, 22. — Lo stato dell'Arcivescovo, Monsignor di Calabiana, è sempre gravissimo.

Il Re, accompagnato da un aiutante di campo, ha visitato stamane l'infermo, che non lo ha riconosciuto.

TORINO, 22. — L'onorevole Giolitti è giunto stamane ed è ripartito, alle ore 3,15 pom. per Cavour salutato dalle autorità e da alcuni amici.

BERLINO, 22 — L'Imperatore è partito per Dresda, alle ore 1,50 p., onde assistere alle feste per il giubileo militare del Re di Sassonia.

DRESDA, 22. — Il Re, in occasione del suo giubileo militare, ricevette le felicitazioni dei Principi, che attualmente si trovano in Dresda, dei delegati speciali delle Corti estere e di molte deputazioni, fra cui, innanzi tutte, quella dell'esercito sassone.

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 21 ottobre 1893.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 luglio 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida	93,45 40 37 1[2	93 38 1[2	93,40 45 42 1[2 37 1[2	42 1[2 45)	— —
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	93,35 93,32 1[2				— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —
1 ottobre 93	—	—	detta 3 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida		— —			— —
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			59 — 1)
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			102 — 2)
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0		— —			90 — 3)
1 giugno 93	—	—	» Rothschild		— —			100 — 4)
								107 —
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 93	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione		— —			430 — 5)
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione		— —			425 — 6)
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
1 ottobre 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	408	408 —			— — 7)
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			492 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			493 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate					
1 luglio 93	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			622 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			499 —
»	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
3 agosto 93	1000	750	Az.i Banca Nazionale		— —			1206 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —	246 1[2 45 1[2 45 44 1[2	44)	— —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			263 —
1 gennaio 89	333	333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			120 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —	368 67 65 1[2 65 67		— —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 aprile 93	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			660 — 8)
1 luglio 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1060 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	159		— —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			57 —
1 luglio 90	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			118 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			295 —
1 gennaio 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	180 180 1[2		— —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			307 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			120 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			202 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			20 —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			205 —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	39 39 1[2		— —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

1) ex L. 1,30 — 2) ex L. 2,17 — 3) ex L. 2,17 — 4) ex L 2,17 — 5) ex L. 10 — 6) ex L. 10 — 7) ex L. 10,78 — 8) ex acc. div. L. 25.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni		Cor. Med.			
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			75 —
»	250	125	» » - Vita		— —			235 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 93	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.		— —			295 —
»	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			464 —
1 ottobre 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			355 —
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			162 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			510 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			313 —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)		— —			240 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 93	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	112 55	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	113 17 1/2	— —	113 15	113 20	113 30	113 20.10	113 10
3 —	Londra	90 giorni	— —	28 27	28 26 1/2	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	28 46	— —	— —	28 51 1/2	28 51	28,45.40	28 48
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino.

Risposta dei premi . . . 28 ottobre
Prezzi di Compensazione . 28 »

Compensazione . . . . 30 ottobre
Liquidazione . . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE SETTEMBRE 1893

Rendita 5 %	94 —
detta 3 %	59 50
Prestito Rothschild 5 %	110 —
Obb[i]. Città di Roma 4 %	440 —
» Cred. Fond. S. Spirito	422 —
» » » B. Nazion.	493 —
» » » »	496 —
Az[i]. Ferr[e]. Meridionali	640 —
» » Mediterranee	510 —
» Banca Nazionale	1210 —
» » Romana	400 —
» » Generale	284 —
» Banco di Roma	300 —
» Banca Tiberina	15 —
» Soc. Industriale	160 —
» » Cred. Mobiliare	405 —
» » Gas	680 —
» » Acqua Marcia	1080 —
» » Cordotte d'acqua	200 —
» » Gen. Illuminazione	300 —
Az[i]. Soc. Tramway Omnibus.	195 —
» » Molini Mag. Gen.	125 —
» » Immobiliare	59 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antimonio	205 —
» » Mat. Laterizi	135 —
» » Navig. Gen. Ital.	305 —
» » Metallurgica Ital.	120 —
» » Piccola Borsa	202 —
» » Caoutchouc	20 —
» » An. Piem. di Elettr.	205 —
» » Risanamento	38 —
» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» » Fondiaria Incendio.	75 —
» » » Vita	235 —
Obb[i]. Soc. Immob. 5 %	355 —
» » » 4 %	162 —
» » Ferroviarie	295 —
» Ferr. Napoli-Ottajano	240 —

Media dei corsi del Consolato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

20 ottobre 1893.

Consolidato 5 %	L. 93 611
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso.	» 91 441
Consolidato 3 %, nominale	» 58 562
Consolidato 3 % senza cedola, nominale	» 57 262

Il Vice Presidente, ff. di Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: ENRICO SAMBUCETTI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente.* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*